

(Delibera n.29 del 01.04.1939)

L'anno millenovecentotrentanove, il giorno primo del mese di aprile in Bojano nella Casa Comunale;
Il sig. arch.Giuseppe Gentile, Commissario Prefettizio per la straordinaria Amministrazione del Comune suddetto, assistito dal Segretario Capo cav.Agostino Ranaudo.

Viste le note del 6 febbraio 1939 - n.2974 Div.4^ e 7 marzo 1939 n.8910 Div.4^ della R.Prefettura relative al Regolamento edilizio deliberato il 7 gennaio 1939.

Considerato che occorre deliberare un nuovo regolamento in modo organico;

Delibera

abrogare la deliberazione 7 gennaio 1939 n.2 ed approvare la seguente.

COMUNE DI BOJANO
(Provincia di Campobasso)

REGOLAMENTO EDILIZIO

Capo I DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 1
(Commissione Edilizia)

La Commissione edilizia è composta:

- 1) Dal Podestà o un suo delegato che la convoca e la presiede;
- 2) Da quattro membri eletti dal Podestà fra i cittadini che non abbiano alcuna incompatibilità di cui agli articoli 8 e 44 della legge Comunale e Provinciale T.U. 3.3.1934 n. 383.
Tra i quattro membri elettivi, uno almeno deve essere un professionista autorizzato ai sensi della Legge 24 giugno 1923 n. 1395 ed in mancanza sarà nominato un geometra.
- 3) dall'Ufficiale sanitario

~~Art. 2~~ *Item Modifica D.C.C.*
(Durata in carica) *N° 30 del 05/05/1988*

~~I componenti della Commissione edilizia durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Le loro funzioni sono gratuite.~~

Art. 3
(Finzioni della Commissione Edilizia)

Le funzioni della Commissione edilizia sono puramente consultive. Essa ha l'incarico di coadiuvare con pareri e proposte l'Autorità Comunale nella tutela dell'ornato, viabilità e sicurezza e simili pubblici interessi.

Art. 4
(Adunanze)

La Commissione edilizia si aduna quando lo richiede il bisogno a giudizio del Podestà. Ad ogni sua dunanza assisterà il Segretario Comunale o un suo sostituto, che redigerà i verbali, i quali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5
(Astensione dei componenti)

Nel caso venissero presentati domande, disegni e progetti di opere che riguardino qualcuno dei componenti la Commissione, non potranno i medesimi intervenire all'adunanza.

Art. 6
(Presenza obbligatoria dell'Ufficiale sanitario)

La presenza dell'Ufficiale sanitario nelle adunanze della Commissione edilizia è indispensabile quando trattasi di opere di carattere strettamente igieniche.

Art. 7
(Numero legale delle adunanze)

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei Componenti oltre il Presidente.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8
(Opere soggette al regolamento-Domande)

Coloro che intendono fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti, debbono chiedere al Podestà apposita autorizzazione obbligandosi ad osservare le norme del presente regolamento e quello d'igiene Comunale.

La domanda di autorizzazione (redatta in carta bollata da £.4) deve contenere:

- a) Generalità del proprietario della costruzione;
- b) Generalità del direttore dei lavori nei casi di cui all'articolo seguente;
- c) Descrizione delle nuove costruzioni, modifiche od ampliamenti di quelli esistenti;
- d) Elezione del domicilio in Bojano con indicazione della via e numero civico del domicilio eletto.

Il Podestà, prima di rilasciare l'autorizzazione, potrà richiedere altre informazioni e dati tecnici relativi ai lavori da compiersi nonchè i relativi disegni in scala non inferiore al duecentesimo nè maggiori del cinquantesimo. Nei disegni potrà richiedersi l'indicazione della posizione degli edifici adiacenti a quelli da costruire, ampliare o modificare.

I disegni e gli altri allegati alla domanda saranno soggetti al bollo, secondo la natura, se ed in quanto siano contemplati per alcuna tassa della tariffa A annessa alla legge tributaria 20 dicembre 1923 n.3268.

L'autorizzazione da rilasciarsi dal Podestà verrà redatta su carta bollata da £.4 ed in essa sarà indicato il tempo in cui è valevole l'autorizzazione stessa.

Art. 9
(Direzione dei lavori)

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzioni o ricostruzioni debbono essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi della legge e dei relativi regolamenti professionali nonchè ai sensi del regio-decreto legge 29 luglio 1933 n.1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e

per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente comma.

Art.10
(Inizio dei lavori)

E' vietato l'inizio dei lavori soggetti al presente regolamento edilizio senza che prima non si abbia ottenuta l'autorizzazione di cui al precedente art.8. E' vietato inoltre di apportare qualsiasi modificazione o variante ai tipi approvati, senza averne ottenuta licenza dal Podestà.

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite nel presente regolamento edilizio, il Podestà, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione.

Contro l'ordinanza del Podestà, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione ovvero vengano eseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art.106 del T.U. della legge comunale e provinciale.

L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

Art.11
(Lavori in edifici di pregio artistico o storico)

Salvo le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregi artistici e storici senza darne avviso al Podestà, presentantogli, ove occorra, il progetto.

Il Podestà, sentita la Commissione edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole d'arte.

Art.12
(denuncia di rinvenimenti di materiali artistico e storico)

Se nel restaurare e nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il proprietario del fabbricato dovrà avvisare il Podestà che ordinerà i provvedimenti che siano ritenuti necessari dalle urgenti necessità delle conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Art.13
(Limiti nelle nuove costruzioni)

Il privato può costruire in qualunque punto del proprio

fondo, purchè non invada il suolo che è o diverrà pubblico, in base al piano di ampliamento o regolatore.

(Norme e divieti nelle riparazioni di edifici esistenti)

E' vietato di eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza o larghezza delle vie al presente regolamento, a meno che non trattasi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica. Come pure è fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel regolamento stesso.

Art.15

(Accertamento sulla esecuzione dei lavori)

Il proprietario è obbligato ad avvertire il Podestà, quando la fabbrica è ultimata in ossatura e copertura, prima di incominciare gli intonaci, perchè si possa accertare se la costruzione eseguita corrisponda al progetto presentato ed alle norme tecniche stabilite nel presente regolamento.

CAPO III - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Art.16

(Demolizioni)

Nelle demolizioni è proibito gettare ad un tempo tratti di muraglia e blocchi di pietra, che possano compromettere la stabilità dei fabbricati vicini e la sicurezza delle persone addette ai lavori.

Art.17

(Ponti di servizio)

I ponti di servizio devono essere costruiti in modo da riuscire indubbiamente solidi e garantire l'incolumità degli operai e dei passanti.

Essi devono avere dei parapetti dell'altezza di un metro, formati con assicelle solidamente inchiodate.

Tutto il materiale costituente i ponti di servizio e qualunque altra opera provvisoria, nonchè le pulegge, le corde e tutti gli attrezzi che servono alle fabbriche, debbono essere di buono stato ed atti ad essere impiegati con sicurezza ai lavori.

Art.18

(Asportazione di materie luride)

Le terre che si trovassero inquinate di materie luride dovranno essere immediatamente asportate e depositate nei locali stabiliti.

Art.19
(Prescrizioni sanitarie e di edilizia scolastica)

Nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le prescrizioni stabilite nel T.U. approvato con R.D. 27.07.1934 n.1265, e per gli edifici scolastici quelle approvate con il decreto del Ministero dell'Educazione Nazionale 4 maggio 1925.

Art.20
(Regole d'arte nel costruire)

E' resa obbligatoria in qualunque opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte di costruire in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati nel territorio.

Art.21
(Fabbriche di cinque piani)

I normali fabbricati ad uso di abitazioni che comprendono fino a cinque piani al di sopra del livello stradale, devono essere costruiti in muratura ordinaria.

Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate deroghe totali o parziali alla disposizione di cui al precedente comma, quando l'Amministrazione Comunale, con deliberazione da sottoporsi al visto dell'autorità tutoria, riconosca che ricorrono speciali circostanze per concedere deroghe stesse.

Art.22
(Divieto di costruire su terreno instabile)

E' vietato di costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreno di eterogenea struttura, detritici o franosi, a comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Art.23
(Fondazioni)

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

Nelle fondazioni debbono essere sempre impiegate malte cementizie o comunque idrauliche.

Art.24
(Murature)

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali ed accurata mano d'opera.

Nelle murature debbono essere preferite le malte comunque idrauliche a quelle cementizie.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura stessa deve essere interrotta da corsi di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza del muro; la distanza reciproca di tali corsi o fasce non deve essere superiore a m. 1,50 da asse ad asse.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento.

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

Art.25
(Tetti-Solai-Voltine)

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Le travi di ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorati ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m.2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

Art.26
(Ripiani e piani di gronda)

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm.20, la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore a mm.14 se di ferro omogeneo e a mm.12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiori a mm.5 e poste a distanza no superiore a cm.30.

Art.27
(Sospensione durante il periodo di gelo)

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte,

le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Art.28

(Strutture di cemento armato-Acettazione di altri materiali)

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione si richiamano le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di kg.1400 e kg.2000 per centimetro quadrato rispettivamente per il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro.

CAPO IV - INTONACO E TINTA DEI MURI

Art.29

(Obbligo dell'intonaco e delle tinteggiature)

I muri e le facciate delle abitazioni prospicienti sulle vie pubbliche, quando non siano di pietra a vista e laterizi a lavoro quadro, debbono essere intonacati convenientemente da resistere alle intemperie ed in massima imbiancate con latte di calce o con tinte che non offendano la vista od ingenerano oscurità.

I proprietari delle case sono obbligati a mantenere continuamente i prospetti puliti ed in buono stato. Gli inadempienti verranno costretti con ordinanze individuali in cui sarà stabilito il termine dell'esecuzione dei lavori; trascorso il termine assegnato si procederà d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Art.30

(Armonia delle tinte)

Le tinte dei muri devono risultare armoniche fra loro e non deturpare l'aspetto del fabbricato. Sono vietate le ritinteggiature parziali degli edifici quando da essi derivano sconci edilizi.

Anche nel caso che la proprietà del muro spetti a più condomini, per ragioni di euritmia e di decoro, non sarà permessa una diversità di tinteggiatura delle singoli parti spettanti a ciascuno dei comproprietari. Nel caso di disaccordo sulla tinta da adottarsi, deciderà il Podestà.

CAPO V - ALTEZZA DEI FABBRICATI

Art.31
(Misura dell'altezza)

L'elevazione delle facciate delle fabbriche non può sorpassare la misura di una volta e mezzo la larghezza della piazza o via o cortile antistante. Tale altezza, misurata fra le linee di gronda ed il piano stradale, non dovrà mai essere superiore a mt.22 e potrà, in ogni caso, sempre raggiungere m.10. Per gli edifici sorpassanti l'altezza massima di mt.22 occorre il permesso speciale del Podestà, permesso che sarà dato previo accertamento tecnico.

Per gli edifici che sorgono tra due strade ad angolo, l'altezza medesima potrà raggiungere la misura consentita in proporzione della via più larga anche sul fronte prospiciente quella più angusta.

Nelle strade i pendio l'altezza massima può raggiungere m.25 purchè la media generale delle altezze dei fronti verso la strada non superi m.22.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Art.32
(Spazi e zone libere interposte fra edifici)

Nel caso di spazi o zone libere o di vie private interposte fra due fabbricati diversi, la distanza minima fra i muri opposti non dovrà essere minore di tre quinti dell'altezza del fabbricato più alto ed in ogni caso, non dovrà essere minore di metri quattro.

Questi distacchi, spazi o zone libere, dovranno essere chiusi con pilastri e cancelli agli sbocchi delle vie pubbliche o con muri di cinta alti non meno di metri due, costruiti, intonacati e decorati in modo adeguato all'importanza della località.

Art.33
(Raccolta delle acque metereologiche)

I proprietari dei fabbricati sono obbligati a raccogliere entro canali orizzontali le acque delle gronde e farle discendere in tubi verticali al piano di strada ed immetterli nelle fogne qualora la strada sia munita di fognatura. Dove non esistono fogne, i tubi pluviali possono farsi scaricare a fiore di terra in modo però che non arrechino incomodi ai passanti.

Art.34
(Battenti di porte e finestre)

I battenti delle porte e delle finestre del piano terreno, prospicienti le vie pubbliche, non debbono aprirsi all'esterno.

Art.35
(Aggetti sul suolo pubblico)

Sulle pareti prospicienti le vie pubbliche non sono ammessi, sino all'altezza di m.3 dal suolo, aggetti o sporgenze superiori a cm.15 dall'allineamento stradale. La sporgenza dei balconi ed altri aggetti, salva la restrizione di cui al comma precedente, sarà limitata dall'ampiezza della via; per le strade che non sorpassano la larghezza di m.3, lo sporto può arrivare fino a cm.50. In ogni caso la distanza fra l'asse stradale ed il punto estremo dell'aggetto non deve essere inferiore a mt.1,00.

A parziale deroga del disposto di cui al primo comma del presente articolo, nelle strade non carrozzabile di larghezza non inferiore a m.3, possono costruirsi sul suolo pubblico gradini la cui sporgenza non oltrepassi cm.30.

Art.36
(Condotti fumari-latrine)

Le canne da fumo, le latrine e le loro condutture, non dovranno sporgere sul suolo pubblico.

Art.37
(Fumaiuoli)

Lo sbocco superiore dei fumaiuoli dovrà elevarsi al di sopra del tetto e non riuscire di molestia alle case prossime.

Art.38
(Tende ed altre sporgenze)

E' proibito appendere lanterne nelle vie e piazze a bracci sporgenti dai muri ad un'altezza non minore di m.2,50. Chiunque intende apporre delle tende innanzi alle botteghe dovrà chiedere permesso al Podestà e previo pagamento della relativa tassa. Il Podestà potrà negare il permesso se ragioni di viabilità non consentano comunque l'apposizione delle tende. Ad ogni modo non saranno permesse tende che discendano ad un'altezza minore di m.2 dal suolo, nè potranno essere sostenute da pali infissi nel medesimo.

CAPO VII - NUMERI CIVICI-TABELLE INDICATIVE-FANALI

Art.39
(Limiti nelle applicazioni)

Il Comune per ragioni di pubblico interesse ha diritto, senza che i proprietari possano fare opposizione di sorta e chiedere indennizzi o compenso alcuno, di applicare ai muri esterni dei fabbricati privati e pubblici:

- a) Nomi delle vie, piazze, rioni, vicoli e numero delle case;
- b) Bracci dei fanali per la pubblica illuminazione quando per la ristrettezza della via non sia possibile

poggiarli sul suolo.

Art.40
(Obblighi dei proprietari)

I proprietari di edifici sono tenuti al ripristino delle tabelle dei numeri civici, delle vie e rioni, quando siano distrutte e danneggiate per fatto loro imputabile. Non sono tenuti al ripristino quando la rimozione delle tabelle stesse sia conseguenza di lavori fatti da essi sui propri edifici. In tal caso devono avvisare il Comune e consegnare le tabelle intatte.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.41
(Applicazione del regolamento negli edifici lontani dai centri abitati)

Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli relativi alle norme di buona costruzione e specialmente quelle comprese nei capi secondo e terzo del presente regolamento, i proprietari hanno l'obbligo di fare la domanda ed ottenere l'autorizzazione di cui all'art.8 per ogni lavoro edilizio anche se da compiersi in località poste fuori dal centro abitato di Bojano e di quello della Frazione di Colledanchise.

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.42
(Demolizione di opere costruite su suolo pubblico)

Il Podestà può prescrivere in qualunque occasione la demolizione di opere costruite sul suolo pubblico o sporgenti sullo spazio sovrastante, quale gradini, scale, sedili, paracarri, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte e finestre aprentesi all'esterno a pian terreno; balconi ed altri aggetti che non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Se la demolizione riguarda opere costruite abusivamente sul suolo pubblico e tollerate dal Comune, il proprietario non può sostenere diritti di sorta. Se invece la demolizione riguarda opere costruite per concessioni a termini di legge vigenti all'epoca, essa può imporsi per ragioni di pubblico interesse e maggiormente se congiunte a quelle di ornato; ma in tal caso compete al proprietario un'equa indennità.

CAPO X - PENALITA'-CONTRAVVENZIONI

Art.46

I contravventori saranno puniti a termini dell'art.106 della

legge comunale e provinciale T.U. 3.3.1934 n.383.

Il Podestà potrà, nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli art.55 della legge stessa e 378 della legge sui lavori pubblici.

REGOLAMENTO EDILIZIO (2) II^ VARIANTE

(Delibera n. 26 del 12.06.1943)

L'anno millenovecentoquarantatre il giorno dodici del mese di giugno in Bojano Il Sig. Manna Luigi Commissario Prefettizio del Comune suddetto, assistito dal Segretario Comunale Sig. Cav. Ranaudo Agostino ha adottato la seguente deliberazione: Visto il regolamento edilizio di questo Comune deliberato il 1 Aprile 1939 n. 29 ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del 22.5.1939 n. 11230 Div. 4^; Vista la Circolare della R. Prefettura di Campobasso in data 20 maggio 1943 N. 8365 div. 2/1 sulle modificazioni dei regolamenti edilizi in applicazione dell'Art. 35 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150. Ritenuto necessario pertanto provvedere alla modifica del regolamento edilizio di questo Comune in conformità delle disposizioni di cui alla citata circolare;

D E L I B E R A

modificare come segue il regolamento edilizio deliberato il 1 Aprile 1939 n. 29; Art. 8 = Sostituire il 1° comma ad seguente: "Coloro che intendono fare nuove costruzioni, ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura e l'aspetto, nel centro abitato di questo Comune, deve chiedere al Podestà apposita licenza obbligandosi a osservare le norme del presente regolamento e quello di igiene comunale. = "Il secondo comma: invece della parola "redatta in carta bollata da £.4" dicasi " in competente bollo". Nell'ultimo comma: invece delle parole " in carta bollata da £.4" dicasi " in carta in competente bollo". L'Art. 46 è soppresso e sostituito dal seguente: "Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento si applica l'ammenda fino a £. 10.000 con l'osservanza delle norme stabilite dagli Art. 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1943 n. 383. Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme del presente regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, il Podestà, indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui al primo comma del presente art. ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni e la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla modificazione di esse il Podestà non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi. Colui che darà inizio a lavori senza licenza o li prosegue dopo l'ordine di sospensione data dal Podestà e prevista con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a £. 10.000. Il Podestà può, inoltre, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica compartimentale, ordinare la demolizione a spese del contravventore delle opere eseguite. Sono fatte salve, in ogni caso, le facoltà attribuite al Podestà dall'Art. _____ del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R. Decreto 3 Marzo 1934 XII n. 383. l'art. 41 è soppresso.

IL SEGRETARIO CAPO
F.to Agostino Ranaudo

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Manna Luigi

REGOLAMENTO EDILIZIO

(Delibera n. 57 del 31.08.1950)

L'anno millenovecentocinquanta, addì trentuno del mese di agosto alle ore 18 nel Comune di Bojano e nella Casa Comunale.

In seguito ad avvisi, diramati a cura del Sindaco sig. Avv. Armando Savastano ai Consiglieri Comunali, nei modi e termini di legge, si sono gli stessi riuniti sotto la sua presidenza:

All'appello nominale sono risultati presenti:

- 1) Avv. Armando Savastano
- 2) Sig. Romano Antonio
- 3) " Gigli Michele
- 4) " Perrella Antonio
- 5) " Roccio Nicola
- 6) " Guastaferrri Antonio
- 7) " Colacci Guido
- 8) Avv. Colalillo Guglielmo
- 9) Sig. Di Ciero Giorgio
- 10) " Romano Domenico
- 11) " Pulsone Salvatore
- 12) " Velardo Fiore
- 13) " Mignella Nicola

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Agostino Ranaudo. Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, per essere di prima convocazione, dichiara aperta la seduta, che procede a porte aperte ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento edilizio di questo Comune deliberato il 1.4.1939 ed approvato dalla G.P.A. il 22.5.1939 n. 11250, successivamente modificato il 12.06.1943 approvato dalla G.P.A. il 12.7.43 n. 11731 _____ anche per includervi le norme per l'attuazione del piano di ricostruzione;
A voti unanimi

d e l i b e r a

modificare come appresso il citato regolamento edilizio:

Art.1 n. 2= sostituire la parola "Podestà" con "Consiglio Comunale"

Art. 1 n.1= Art. 4 primo comma; art. 8 primo, terzo ed ultimo comma; Art. 10 secondo,terzo,quarto ed ultimo comma; Art.11 primo ed ultimo comma;art.12 primo comma;art.15; primo comma;art.30 ultimo comma;art.46 secondo e terzo comma;art.31 primo comma: sostituire la parola "Podestà" con "Sindaco".

Art.41= Cancellare le ultime parole "Bojano e di quelli della frazione di Colledanchise".

Art.47= aggiunto:

Disposizioni Transitorie

Limitatamente alle zone previste nel piano di ricostruzione e fino alla sua completa attuazione, si debbono rispettare le norme edilizie alligate al piano di ricostruzione approvato dal Ministero dei LL.PP. con decreto 24 giugno 1949 n°1702.

REGOLAMENTO EDILIZIO

(Delibera n.32 bis del 31.05.1951)

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno trentuno maggio alle ore 17, con la continuazione, in questa Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze, aperta al pubblico.

A seguito di avviso scritto, con allegato l'ordine del giorno, recapitato nel tempo utile a tutti i consiglieri e previa comunicazione al sig. Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione sotto la presidenza del sig. avv. Armando Savastano.

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Agostino Ranaudo.

Fatto l'appello nominale su 20 consiglieri assegnati al comune risultano presenti, oltre al Sindaco, i sigg.

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) Romano Antonio | 7) Romano Domenico |
| 2) Colacci Guido | 8) Velardo Fiore |
| 3) Guastaferrri Antonio | 9) Roccio Nicola |
| 4) Priolo Pasquale | 10) Pulsone Salvatore |
| 5) Ruscetta Silvestro | 11) Di Ciero Giorgio |
| 6) Colalillo Guglielmo | |

Il Presidente riconosce legale l'adunanza, apre la seduta e, in conformità di quanto riportato nell'ordine del giorno, invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

Il Consiglio Comunale

Vista la nota del 30 marzo 1951 n.5835 div.2/1 della Prefettura di Campobasso con cui si comunica che il regolamento edilizio di questo Comune deve essere integrato dalle disposizioni sulla salubrità dell'aggregato urbano e rurale, conforme al parere espresso dal consiglio Provinciale di Sanità nella seduta dell'8 marzo 1951;

Considerato pertanto procedere alle opportune modifiche del regolamento stesso, avoti unanimi

D e l i b e r a

apportare al regolamento edilizio in vigore in questo Comune le seguenti modifiche:

art.13=si aggiunge il seguente comma: Nella licenza da rilasciarsi dal Sindaco potrà prescriversi il rispetto all'allineamento degli edifici esistenti.

art. 8=lettera c) si aggiunge il seguente comma: Potrà indicarsi la costituzione del terreno su cui si intenda fabbricare le nuove costruzioni, il livello della falda acqua, la ubicazione dei pozzi e serbatoi di acqua potabile e delle latrine.

art.19=soppresso e sostituito dal seguente:

Nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le prescrizioni stabilite nel T.U. approvato con R.D. 27.7.1934 n.1265, e per gli edifici scolastici, quelle approvate con il decreto del Ministero

dell'Istruzione Pubblica 4 maggio 1925.

Particolarmente si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- a) le case saranno edificate in guisa che non siavi difetto di aria e di luce. Ognuna di essa dovrà essere provvista di latrine, le quali saranno costruite in modo da non lasciare adito alle esalazioni dannose ed infiltramenti; dovranno avere la chiusura idraulica e dovranno essere facilmente lavabili e tali da assicurare un continuo ricambio di aria.
- b) in ogni fabbricato fondati in luoghi umidi e non cantinati, le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano, per mezzo di materiali impermeabili frapposti (asfalto, catene incatenate, lastre di metallo o di pietra ecc.). Il perimetro del piano terraneo dovrà essere assicurato con materiale idrofugo contro il passaggio della umidità del suolo.
- c) le case o parte di esse non possono essere abitate senza autorizzazione del Sindaco che viene rilasciata dopo l'ispezione dell'Ufficiale Sanitario, ai sensi dell'art.221 del T.U. approvato con R.D. 27.7.1934 n.1265.
- d) Qualunque guasto delle fogne e dei cessi, dei condotti od altro, da cui derivano infiltrazioni di materie luride, deve subito ripararsi dal proprietario o chi per esso, e se ciò non sarà eseguito in un perentorio prefisso, il Comune vi provvede a spese del mittente, serbate le modalità di legge.
- e) Quando con motivata relazione dell'Ufficiale Sanitario sarà in una casa riconosciuta una data condizione di insalubrità, il Sindaco provvederà perchè sia rimossa e potrà proibire anche, per tutto quel tempo necessario, il fitto di una casa, di un piano, delle stanze.
- f) Non sarà permesso di addossare i muri perimetrali delle case di una costruzione, ad elevazione del suolo, terrapieni e aiuole, ma dovranno tenersi discosti almeno tre metri per agevolare la ventilazione intorno ad essi, costruendo ove occorra, adatte intercapedine muniti di muri di sostegno e di cunette di scolo delle acque filtranti.
- g) I cortili, le aie, gli orti o giardini annessi alle case dovranno essere sempre provveduti di sufficiente scolo, così da non procurare un paludamenti di sorta.
- h) Qualunque casa rurale di nuova costruzione, dovrà essere ubicata possibilmente sul lungo più elevato del podere e, sempre, sopra un terreno bene asciutto e con la falda acqua profonda. In ogni caso, il fabbricato dovrà essere difeso dalla umidità tellurica con mezzi idonei.
- i) I cortili, le vie e le adiacenze delle case rurali dovranno essere provveduti di sufficienti scolo in modo da assicurare il regolare allontanamento delle acque meteoriche e di rifiuto domestico. Il piano terreno sarà elevato almeno mezzo metro sul piano circostante di campagna.
- l) Sarà proibito l'interro dei pavimenti con materiale inquinato e contenente sostanze organiche, e con calcinacci provenienti dalla demolizione di vecchie costruzioni. Il pavimento delle stanze sarà rivestito da ammattonato ben connesso e di facile pulitura; ovvero da tavole di legno duro bene incastrate fra loro.
- m) I muri dovranno essere costruiti con materiali igroscopici, ben

- rinzaffati all'esterno ed intonacati all'interno in modo da avere le parti lisce e facilmente lavabile e disinfettabili.
- n) I tetti dovranno essere ricoperti di tegole o coppi bene connessi fra loro, ovvero da lastrici solari, perfettamente impermeabili con regolare scolo.
 - o) Le stanze da letto dovranno avere una capacità non inferiore a trenta metri cubi ed un'altezza almeno di mt.2,80 misurate all'imposta del soffitto. Le stanze da letto situate immediatamente sotto il tetto saranno munite di controsoffitto.
 - p) Ogni ambiente destinato ad abitazione dovrà avere almeno una finestra munita di telaio a vetri ed imposte ben connesse, che prenda aria e luce direttamente dall'esterno. La superficie illuminante delle finestre dovrà complessivamente raggiungere 1/12 della superficie del pavimento; e se in una camera sia solo una finestra, questa non deve avere una superficie minore di mq.1,80.
 - q) Ogni focolare domestico dovrà essere munito di cappa e di una apposita canna per il fumo, protratto di almeno un metro al di sopra del tetto e terminata con fumaiolo.
 - r) Coli acquai, che scaricano le acque nei pozzi neri, dovranno essere provvisti di intercettore idraulico.
 - s) Per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno osservati le disposizioni del relativo regolamento deliberato il 28 maggio 1942 ed approvato dalla G.P.A. il 7.9.1942 n.21436.
- Art.41= soppresso e sostituito dal seguente:

Ai soli effetti dell'osservanza della norma di cui ai precedenti articoli relativi alle norme di buona costruzione, e specialmente quelle dei Capi secondo e terzo del presente regolamento, nonché delle norme igieniche di cui al precedente articolo 19, i proprietari hanno l'obbligo di fare la domanda ed ottenere l'autorizzazione di cui all'art.8 per ogni lavoro edilizio anche se da occuparsi in località fuori dal centro abitato di Bojano.

REGOLAMENTO EDILIZIO

(Delibera n. 32 del 4 marzo 1991)

L'anno millenovecentonovantuno il dì quattro del mese di marzo alle ore otto nella sala Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco in data 1 marzo 1991 n.3037 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco;

Ascoltate le dichiarazioni dei consiglieri intervenuti sull'argomento;

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142;

Sentito il segretario generale del Comune in ordine alla legittimità del presente atto;

Con la presenza di 10 consiglieri e l'astensione dalla votazione da parte del cons. Romano Angelo Pio;

Con sette voti favorevoli e due contrari (Perrella Dr. Sergio e Sverdiglio),

D e l i b e r a

di modificare il dispositivo della deliberazione consiliare n.17 del 16 gennaio 1991, disponendo che la norma:

""In tutte le zone è ammesso l'uso della facoltà di deroga alle disposizioni regolamentari per gli edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico, secondo quanto stabilito dall'art.3 della legge 21 dicembre 1955, n.1357""

non è da intendersi come integrazione delle N.T.A. del P.R.G., bensì la stessa è da inserirsi come norma del vigente regolamento edilizio e, pertanto, la deliberazione n.17 del 16 gennaio 1991 si intende revocata a tutti gli effetti.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
Dott. Gradito MARRA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario CAPPELLO

Deliberazioni del Consiglio Comunale

N. 26 del Reg.

N. 11590 di prot.

OGGETTO: Presa d'atto delibera Giunta Regionale n. 2931 del 02/08/93
relativo a variante Regolamento Edilizio del Comune di Bojano.
Istituzione di un articolo sulla disciplina delle deroghe.

ADUNANZA del di: 14 settembre 1993

L'anno millenovecentonovanta tre il di quattordici
del mese di settembre ore 18,00 nella sala Comunale, dietro invito diramato
dal Sindaco in data 09/09/93 N. 11266 si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione *pubblica* straordinaria ed in seduta
di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Luigi Amorosa

Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 16 e assenti sebbene invitati N. 1

come segue:

		Presenti	Assenti
01) Luigi	AMOROSA	X	
02) Giovanni	MAINOLFI	X	
03) Vittoriano	BIASELLA	X	
04) Giuseppe	SPINA	X	
05) Alfonso	MAINELLI	X	
06) Elisabetta	GIANFRANCESCO	X	
07) Mario Giacomo	ROMANO	X	
08) Sergio	PERRELLA		X
09) Emarino	PERRELLA	X	
10) Angela	BUZZO	X	
11) Nicola	MALATESTA	X	
12) Antonio	RUSSO	X	
13) Alessio	SPIVA	X	
14) Carlo	PERRELLA	X	
15) Maria Antonietta	POLICELLA	X	
16) Giuseppe	COLACCI	X	
17) Omero	NOCERA	X	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente delibera n. 32 del 04.03.1991, con la quale si modificava il dispositivo della deliberazione consiliare n. 17 del 16.01.91 relativa alla facoltà di deroga;

Vista la nota n. 9208 del 21.07.1993 inviata al Presidente della Giunta Regionale del Molise, con la quale si chiede all'esecutivo regionale l'adozione di un nuovo atto deliberativo che consenta di conseguire l'approvazione definitiva e, quindi, l'operatività della norma regolamentare nell'assoluto rispetto della ratio legis che governa la deroga agli indici volumetrici e di altezza per la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico da insediare in tutte le zone del territorio comunale ex se compatibile, e quindi ex lege;

Vista la delibera n. 2931 adottata dalla Giunta Regionale del Molise nella seduta del 02.08.93, ad oggetto "Variante al Regolamento Edilizio. Istituzione di un articolo sulla disciplina delle deroghe";

Rilevato che con il citato provvedimento l'organo regionale ha approvato la modifica al Regolamento Edilizio vigente del Comune di Bojano, relativa alla istituzione di un articolo disciplinante l'istituto della deroga, approvata dal Comune con atto consiliare n. 32 del 04.03.91 a condizione dell'assoluto rispetto della ratio legis che governa la deroga agli indici volumetrici e di altezza per la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico da insediare in tutte le zone del territorio comunale ex se compatibili, e quindi ex lege;

Vista la legge 142/90 (Rif. AA.LL.);

Rientra in aula il Consigliere Perrella Sergio - Pres. 17;

Acquisiti i relativi pareri ai sensi dell'art. 53 della citata legge:

- a) Responsabile dell'U.T.C. - Parere favorevole
- b) Segretario Generale - Parere favorevole

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

d e l i b e r a

- di prendere atto della Delibera Giunta Regionale n. 2931 del 02.08.93 e conseguentemente di istituire nel vigente Regolamento Edilizio apposito articolo disciplinante l'istituto della deroga così come approvato dalla Giunta Regionale del Molise con la suindicata delibera e con le precisazioni del Commissariato di Governo della Regione Molise che qui si abbiano come integralmente riportate e trascritte.



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Dr. M. M. M. M.

Seguita del 2 AGO. 1993

Del. n. 2431

OGGETTO: Vedi testo di approvazione per quanto di competenza.

Comune di Boiano. Variante al Regolamento Edilizio. Istituzione di un articolo sulla disciplina delle deroghe.




LA GIUNTA REGIONALE

si riunisce il giorno 2 AGO 1993 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

			Pres. Ass.
1) DI BARTOLOMEO	LUIGI	PRESIDENTE	X
2) DI GIANDOMENICO	GIOVANNI	VICE PRES.	X
3) ASTORE	GIUSEPPE	ASSESSORE	X
4) DI DOMENICO	TOMMASO	"	X
5) IORIO	ANGELO MICHELE	"	X
6) PALLANTE	LELIO	"	X
7) VERRECCHIA	MARIO	"	X

SEGREARIO PAOLO DE STEFANO



HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (faccate interne):

Assessorato _____ Settore _____
Il presente provvedimento è stato istruito e redatto dalla Struttura creata dal sottoscritto Responsabile di Settore, che ne assume la personale responsabilità anche ai fini dell'art. 60, comma 1 della L.R. n. 44 del 3.12.1977.

L'Istruttore addetto

Il Responsabile del Settore

Settore Ragioneria Generale

Ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 44 del 3.12.1977, l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato preregistrato a carico del bilancio regionale 199_ -

Capo _____
dal sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria Generale, che assume la personale responsabilità dell'esatta imputazione e della regolarità contabile della spesa stessa.

Impegno n. _____ del _____ Cambiamento, il _____

L'Istruttore addetto

Il Responsabile del Settore

VISTA la deliberazione n. 5502 del 30 novembre 1992 avente ad oggetto: "Comune di Boiano. Variante al Regolamento Edilizio. Istituzione di un articolo nella disciplina delle deroghe", come integrata dal successivo provvedimento n. 1216 del 26 maggio 1993 con il quale sono stati forniti all'Organo di Controllo elementi integrativi di giudizio;

VISTA la decisione n. 247/31301 del 3 giugno 1993 con la quale la Commissione di Controllo ha annullato i provvedimenti innanzi citati;

VISTA la nota del Comune di Boiano del 21 luglio 1993 n. 9208 relativa alla questione in parola;

PRESO ATTO di quanto nella stessa esplicitato;

RICHIAMATI gli atti ed i pareri espressi nei precedenti deliberati;

RITENUTO di provvedere in conseguenza:

UNANIME DELIBERA

- di approvare la modifica al Regolamento Edilizio vigente proposta dal Comune di Boiano, relativa alla istituzione di un articolo disciplinante l'istituto della deroga, approvata dal Comune con atto consiliare n. 32 del 4.3.1991 a condizione dell'assoluto rispetto della ratio legis che governa la deroga agli indici volumetrici e di altezza per la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico da insediare in tutte le zone del territorio comunale ex se compatibili, e quindi ex lege;
- di inviare il presente atto all'Organo di Controllo.



ALLEGATI ATTI
IL SEGRETARIO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come sopra.

IL SEGRETARIO
de Stefano

f.to _____

IL PRESIDENTE
Di Bartolomeo

f.to _____

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo

Campobasso, il 3 agosto 1993



IL SEGRETARIO

de Stefano

7

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE MOLISE
COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Prot. 3.329/31301

DECISIONE N. 20 / 19

Non si rilevano vizi di legittimità avuto riguardo alla espressa indicazione della inapplicabilità della deroga alle destinazioni di zona previste nello strumento urbanistico.-

Campobasso, 6 agosto 1993



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Presidente della Commissione

Palmeri

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, il _____

Con separata votazione palese ed unanime il presente provvedimento viene dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 - comma 3° - L.142/90, immediatamente eseguibile.



IL PRESIDENTE

Luigi Murolo

Antonio Triscari

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 53, comma 5° L. 3/6/90, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE

09.08.93

Antonio Triscari

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO

09-09-1993

Antonio Triscari

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 17-09-93 e vi resterà sino al 31-09-93, come previsto dall'art. 47, comma 1° della legge n. 142/1990.

IL MESSO COMUNALE

Antonio Triscari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-09-93

IL SEGRETARIO

17-09-93

Antonio Triscari



Per copia conforme
Boiano add. 17 SET. 1993

Il Segretario Gen.le
(Dr. Antonio Triscari)

Antonio Triscari

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
per decorrenza dei termini di cui all'art. 40 - comma 1° della L. 3/6/90, n. 142, in data

per l'esame favorevole e del CO.RE.CO espresso nella seduta del



COMUNE DI BOJANO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

12-5
26-5

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del Reg. N° 5104 di prot.

OGGETTO: Mozione presentata dal Gruppo consiliare del P.S.I. relativa alla costituzione della Commissione edilizia comunale.

ADUNANZA del dì 05 maggio 1989

L'anno millenovecento ttantanove il dì cinque del mese di maggio a ore otto nella sala Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco in data 02 maggio 1989 N. 4956 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, in via d'urgenza di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Angelo Pio ROMANO.

Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 18 e assenti sebbene invitati N. 02

come segue:

PRESENTI:

ASSENTI:

- 1°)- ROMANO Angelo Pio;
- 2°)- PERRELLA Carmine;
- 3°)- MARRA Gradito;
- 4°)- GENTILE Domenico;
- 5°)- ROMANO Carmine;
- 6°)- NARDELLA Domenico;
- 7°)- DELL'OMO Felice;
- 8°)- ROMANO Mario;
- 9°)- PERRELLA Diodato;
- 10°)- SPINA Michele;
- 11°)- SPINA Domenico;
- 12°)- COLACCI Giuseppe;
- 13°)- CINQUE Ermanno;
- 14°)- BERNARDO Alfonso;
- 15°)- PERRELLA Sergio;
- 16°)- DI TOMMASO Carlo;
- 17°)- SVERDIGLIOZZI Carlo;
- 18°)- DE FRANCESCO Giulio.

- 1°)- DI BIASE Gino;
- 2°)- AURIEMMA Antonio.

Assiste il Segretario Capo del Comune Sig. Antonio Ranaudo, Segretario gen.le reggente.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, apre la seduta.

Si é allontanato il Cons. Dr. Domenico SPINA.

Il Sindaco-Presidente, passando alla trattazione dell'argomento relativo alla mozione presentata dal Gruppo consiliare del P.S.I., inerente alla costituzione della Commissione edilizia comunale, invita i rappresentanti del Partito del P.S.I., in quanto promotori della mozione stessa, a relazionarne il contenuto ed il significato

Il Consigliere del P.S.I., Dr. Sergio Perrella, prendendo la parola, chiede che il Sindaco, preliminarmente, esponga il calendario che verrà rispettato, per la trattazione degli argomenti, numerosi ed alquanto importanti, iscritti all'ordine del giorno dell'attuale seduta consiliare; all'uopo chiede quindici minuti di sospensione della seduta consiliare, al fine di concordare collegialmente il predetto calendario.

Il Sindaco-Presidente sottopone al vaglio del Consiglio la proposta di sospensione dei lavori per quindici minuti, avanzata dal Cons. perrella.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta fatta dal Sindaco, relativa alla sospensione dei lavori per quindici minuti, richiesta dal Cons. Perrella;

RITENUTA l'utilità della sospensione predetta, al fine di concordare tra tutti i rappresentanti del Consiglio il calendario dei lavori da rispettarsi nell'attuale seduta consiliare;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

di sospendere per quindici minuti i lavori della seduta consiliare, per i motivi esposti in proemio.

Il Sindaco-Presidente, visto l'esito della votazione, alle ore 11,35 sospende la seduta consiliare per quindici minuti.

Alle ore 11,50 rientrano in sala tutti i Consiglieri presenti al momento della sospensione ed il Sindaco-Presidente, quindi, riscontrata la validità numerica dell'assemblea per poter deliberare, dichiara riaperti i lavori.

Il Cons. Dr. Sergio Perrella procede, quindi, alla illustrazione dettagliata della mozione presentata a nome del Gruppo consiliare del P.S.I. ed evidenzia che lo sviluppo urbanistico realizzatosi negli ultimi anni e quello in via di realizzazione ai giorni attuali é soggetto ad un Regolamento approvato nel lontano 1939 e modificato nel 1943; di qui, espone il Cons. Perrella, scaturisce l'impellente urgenza di procedere all'adozione di un nuovo Regolamento edilizio, che tenga presente le situazioni e le esigenze dell'attuale agglomerato urbano della città di Bojano; evidenzia che la Commissione edilizia, cui resta demandato il compito di applicare la normativa in campo urbanistico, risulta scaduta da oltre tredici anni e, pertanto, potrebbe configurarsi anche la illegittimità di tutte le licenze-concessioni rilasciate in tale margine di tempo; pone in evidenza, inoltre, che due dei quattro componenti la Commissione stessa sono deceduti, senza che si sia provveduto alla loro sostituzione. Pertanton conclude il Cons. Perrella, dovrebbe apparire attuale e necessaria anche alla maggioranza la necessità di provvedere alla costituzione di una nuova Commissione edilizia, composta da:

- 1) Sindaco, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- 2) Assessore comunale all'Urbanistica;

- 3) Assessore comunale ai Lavori Pubblici;
 - 4) Capo Ufficio tecnico del Comune;
 - 5) Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica dell'ULS;
 - 6) Un Consigliere comunale in rappresentanza della Maggioranza;
 - 7) Un Consigliere comunale in rappresentanza delle Minoranze;
 - 8) Un Architetto,
 - 9) Un Ingegnere,
 - 10) Un Geometra, scelti su terna designata dal rispettivo Ordine,
 - 11) Un Imprenditore edile, designato dall'ACEM,
- dei quali i primi cinque come membri di diritto, i rimanenti sei come membri elettivi, nominati dal Consiglio comunale.

Il Consigliere del P.C.I., Sig. Carlo Sverdiglio, ottenuta la parola, si associa alla proposta illustrata dal collega Perrella e puntualizza che l'abusivismo edilizio ormai dilagante in Bojano deve anche addebitarsi alla mancata rinnovazione di una valida Commissione edilizia; evidenzia, infine, gli ingenti danni derivati a buona parte della popolazione di Bojano a causa della disfunzionalità dell'apparato in parola.

Il Consigliere del P.S.I; Rag. Alfonso Bernardo, ottenuta la parola, riferisce che, giorni addietro, in occasione di una sua visita presso l'Ufficio Tecnico comunale effettuata nell'esercizio del proprio mandato di Amministratore, è stato informato dall'Avv. Vincenzo Colalillo, Avvocato di fiducia del Comune, della grave responsabilità che incombe sugli attuali Amministratori in merito ad un esposto presentato al Comune da un privato cittadino in materia di edilizia, esposto che, a detta del precitato avvocato, sarebbe dovuto essere portato in discussione al Consiglio comunale. Il Cons. Bernardo, pertanto, chiede che il Sindaco riferisca in merito a tale esposto citato dall'avv. Colalillo. Chiede, ancora, che il Sindaco disponga accertamenti, mediante visita di sopralluogo da parte dei responsabili dell'Ufficio Tecnico comunale, tesi a verificare lo stato di degrado in cui versano gli edifici della Zona 167.

Il Sindaco, dopo aver premesso che l'Amministrazione comunale si era già riproposta di procedere al rinnovo della Commissione edilizia comunale, pur se nel rispetto della vigente normativa, avendone ravvisata l'estrema necessità, riferisce di non essere stato portato a conoscenza dell'esposto citato dal Cons. Bernardo, nè di essere stato informato da parte dell'avvocato di fiducia del Comune in merito alle gravi responsabilità connesse e derivanti da tale esposto. Dispone, tuttavia, che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, presente in sala, provveda a reperire l'esposto già citato.

Il Consigliere della D.C., Dr. Gradito Marra, ottenuta la parola, dopo aver premesso che la ricostituzione della Commissione Edilizia Comunale appare di estrema urgenza, suggerisce di inserire tra i suoi componenti anche la figura di un legale, indispensabile per la esatta interpretazione delle leggi disciplinanti la materia urbanistica.

Il Consigliere del P.S.I., Geom. Ermanno Cinque, ottenuta la parola, evidenzia l'inutilità della presenza nella Commissione edilizia comunale di un legale, dato che compito precipuo della Commissione è soltanto quello di applicare le norme del regolamento edilizio; evidenzia, invece, la necessità di prevedere in seno alla Commissione la figura del Comandante dei Vigili del Fuoco, tanto più che il suo parere è prescritto per il rilascio delle concessioni; come pure quella di un rappresentante della "controparte", cioè dei costruttori o privati cit-

tadini. Conclude annunciando il proprio voto contrario all'inserimento nella Commissione della figura di un legale.

Il Sindaco, rispondendo al Cons. Cinque, espone che la "controparte" rappresentata dai cittadini è garantita dal Sindaco e dagli Assessori e Consiglieri comunali presenti nella Commissione, mentre quella dei costruttori è prevista dal rappresentante degli stessi, come suggerito nella mozione illustrata dal Cons. Perrella; evidenzia che il parere del Comandante dei Vigili del Fuoco, prescritto dalle vigenti disposizioni legislative, viene assolto d'ufficio tramite regolare richiesta che viene effettuata dal Comune; suggerisce, invece, la necessità di un esperto in materia urbanistica ed edilizia, data la complessità delle norme disciplinanti il settore e che tale esperto potrebbe benissimo essere un Urbanista.

Il Cons. Dr. Giuseppe Colacci, che si dichiara del Gruppo Fanfaniano della lista D.C., ottenuta la parola, espone il proprio compiacimento per il fatto che, dopo tanti anni, finalmente l'Amministrazione si accinge a risolvere il grave problema costituito dalla mancanza di un Regolamento, di una Commissione e dell'approvazione della variante al P.R.G.; espone che la materia edilizia è divenuta, negli ultimi anni, estremamente assillante per l'intera città di Bojano e si è dovuto accurare, ultimamente, il mancato rilascio di concessioni con danno notevole per i cittadini che aspiravano a realizzare le proprie abitazioni, nonché per un regolare e funzionale assetto urbanistico del paese. Chiede che l'Amministrazione garantisca l'assoluta trasparenza degli atti in giacenza presso gli Uffici municipali addetti al settore urbanistico e ciò principalmente per salvaguardare e garantire il diritto di tutti i cittadini. In merito alla figura del legale da inserire nella Commissione edilizia, il Cons. Colacci espone che essa verrebbe ad esautorare il significato e le funzioni della Commissione stessa; al limite l'Amministrazione potrebbe far ricorso al legale unicamente in presenza di casi estremamente dubbi e non alla portata dei membri della Commissione. Evidenzia, ancora, al Sindaco, la necessità di procedere alla ristrutturazione dell'Ufficio Tecnico comunale, attualmente carente di personale, anche a seguito del blocco effettuato dei relativi concorsi in atto presso il Comune. Sollecita l'intera Amministrazione, infine, a provvedere alla quanto più immediata approvazione della variante del Piano Regolatore Generale, attesa da tutti i cittadini di Bojano.

Il Consigliere della D.C., Prof. Michele Spina, ottenuta la parola, espone che la figura del legale in seno alla Commissione edilizia è assolutamente indispensabile, a causa della difficile interpretazione delle norme urbanistiche.

Entra in sala il Consigliere della D.C., Dr. Gino Di Biase.

Il Cons. Dr. Sergio Perrella, riprendendo la parola, chiarisce che gli aspetti legali della normativa urbanistica possono e devono essere garantiti dalla figura del Segretario Generale del Comune.

Il Consigliere del P.C.I., Dr. Carlo Di Tommaso, ottenuta la parola, si associa a quanto dichiarato dal collega Perrella in merito alla garanzia legale costituita dalla presenza del Segretario generale del Comune; pone in evidenza che esistono seri dubbi in merito alla legittimità dell'operato di una Commissione scaduta da oltre tredici anni e si dichiara indifferente riguardo alla figura del legale in seno alla Commissione edilizia comunale.

Il Consigliere della D.C., Dr. Gino Di Biase, prendendo la parola, dichiara che la figura di un legale nella Commissione edilizia è da ritenersi indispensabile.

le per la corretta applicazione delle norme urbanistiche, contrariamente a quanto sostenuto dai vari Consiglieri pronunciatisi al riguardo.

Il Cons. Colacci, chiesta ed ottenuta la parola, suggerisce di sostituire alla figura del legale quella di un Urbanista", in quanto figura professionale specifica del settore.

Il Sindaco evidenzia la necessità che tutti i membri della Commissione edilizia comunale siano cittadini residenti in Bojano, al fine di garantire la continua presenza ed intervento nelle riunioni, oltre alla conoscenza diretta delle situazioni locali; suggerisce, infine, di prevedere nella Commissione la figura del Segretario verbalizzante, senza diritto al voto ed espone che, al riguardo, potrebbe essere nominato a segretario della Commissione il Responsabile del Settore Urbanistico degli uffici comunali.

Esauriti gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione fatta dal Cons. perrella in merito alla mozione presentata a nome del Gruppo P.S.I. per la costituzione della Commissione Edilizia Comunale,

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri comunali succedutisi nella discussione;

RAVVISATA la necessità di provvedere a ricostituire la Commissione Edilizia Comunale, per i motivi tutti esposti in proemio;

VISTA la legislazione vigente in materia;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

di modificare il vigente Regolamento edilizio comunale come segue:

"L'articolo 1 é così sostituito:

LA COMMISSIONE EDILIZIA é così costituita:

- 1°)- Sindaco, o suo delegato, che la convoca e presiede;
- 2°)- Assessore comunale delegato all'Urbanistica;
- 3°)- Assessore comunale delegato ai Lavori Pubblici;
- 4°)- Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica dell'U.L.S.;
- 5°)- Legale, esperto in urbanistica, eletto dal Consiglio comunale tra una terna di nominativi designati dal relativo Ordine;e;
- 6°)- Consigliere comunale, in rappresentanza della maggioranza, eletto dal Consiglio comunale;
- 7°)- Consigliere comunale, in rappresentanza della minoranza, eletto dal Consiglio comunale;
- 8°)- Ingegnere, eletto dal Consiglio comunale tra una terna di nominativi designati dall'Ordine degli Ingegneri;
- 9°)- Architetto, eletto dal Consiglio comunale tra una terna di nominativi designati dall'Ordine degli Architetti;
- 10°)- Geometra, eletto dal Consiglio comunale tra una terna di nominativi designati dall'Ordine dei Geometri;
- 11°)- Rappresentante degli Imprenditori Edili, eletto dal Consiglio comunale tra una terna di nominativi designati dall'Associazione di categoria a livello provinciale (ACEM).

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate dal Responsabile

del Settore Urbanistico del Comune. "

"L'art. 2 é così sostituito:

I componenti elettivi della Commissione edilizia comunale durano in carica quanto il Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti;

il Consiglio comunale neo-eletto procede alla elezione dei componenti della Commissione edilizia comunale entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio stesso."

Letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to: Gino DI BIASE

F.to: A. Pio ROMANO

F.to: A. Ranaudo

Publicata all'albo pretorio del Comune

a datare dal 12 MAG. 1989

Bojano, li 12 MAG. 1989

Il Segretario
F.to: A. Ranaudo

PER COPIA CONFORME



12 MAGGIO 1989

IL SEGRETARIO

CITTA' di BOJANO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara
di aver affisso all'albo pretorio l'Atto che
precede, dal 12/5/89 al 26 MAG. 1989
addi 29 MAG. 1989
IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI BOJANO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

19-7-90

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 64 del Reg.

N° 700 di prot.

OGGETTO: Commissione Edilizia Comunale: Presa d'atto delle determinazioni di cui alla deliberazione della G. R. n. 1661 del 26 marzo 1990.

Seduta del 29 maggio 1990-Aggiornamento del
ADUNANZA del di 13 giugno 1990

L'anno millenovecento novanta il di tredici del mese di giugno a ore 15.30 nella sala Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco in data 12.05.90 N. 6662 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. dr. Marra Gradito

Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 17 e assenti sebbene invitati N. 3

come segue:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1°)- ROMANO | Angelo Pio; |
| 2°)- PERRELLA | Carmine Antonio; |
| 3°)- MARRA | Gradito |
| 4°)- GENTILE | Domenico |
| 5°)- ROMANO | Carmine; |
| 6°)- NARDELLA | Domenico; |
| 7°)- DELL'OMO | Felice; |
| 8°)- ROMANO | Mario; |
| 9°)- PERRELLA | Diodato; |
| 10°)- SPINA | Michele; |
| 11°)- DE FRANCESCO | Giulio; |
| 12°)- RUSCETTA | Carmine; |
| 13°)- SPINA | Domenico; |
| 14°)- COLACCI | Giuseppe; |
| 15°)- AURIEMMA | Antonio; |
| 16°)- CINQUE | Ermanno; |
| 17°)- PERRELLA | Sergio; |
| 18°)- BERNARDO | Alfonso; |
| 19°)- DI TOMMASO | Carlo; |
| 20°)- SVERDIGLIOZZI | Carlo. |

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	
Y	
Y	
X	
	X
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Dr. Mario CAPPELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, apre la seduta.

Il Sindaco Presidente rammenta che con deliberazione consiliare n.30 del 5 maggio 1989 esecutiva è stata modificata la composizione della Commissione Edilizia. La Giunta Regionale con deliberazione n.1651 del 26 marzo 1990 ha approvato la modifica con le integrazioni contenute nel parere urbanistico n.52 del 17.03.90 e nel parere della 3^a Commissione Consiliare espresso nella seduta del 15.12.1989.

Fa notare inoltre il Sindaco che rispetto alla composizione stabilita dal Consiglio Comunale l'Assessorato all'Urbanistica con il citato parere ha inserito tra i componenti il Comandante dei Vigili del Fuoco o un suo delegato mentre la 3^a Commissione ha chiesto una modificazione del punto 11 nei seguenti termini: "Un imprenditore edile su terra designata dalle Associazioni degli Imprenditori". Dalla lettura degli atti inviati dalla Regione Molise viene inoltre riscontrato che l'elencazione dei componenti della Commissione Edilizia non è stata riportata integralmente e puntualmente come stabilito dal Consiglio Comunale.

Dalla discussione, alla quale intervengono più consiglieri, emerge che le modifiche da considerare sono solo quelle sostenute e motivate nel parere dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Molise e della 3^a Commissione consiliare, restando invece immutata la Commissione edilizia in tutte le altre componenti.

Il Consigliere Sergio Perrella, superate le difficoltà sorte per le imprecisioni della Giunta Regionale, propone che le modifiche apportate dalla Giunta Regionale sono quelle precisate nella parte dispositiva della deliberazione regionale.

Interviene il consigliere Colacci Giuseppe il quale, pur riconoscendo la soluzione logica del collega Perrella Sergio, propone la eliminazione del legale dalla composizione della Commissione Edilizia. Replica il consigliere Perrella il quale, pur ricordando di essere stato contrario all'inserimento del legale, si dichiara contrario alla proposta non praticabile nella seduta odierna in quanto farebbe scattare un nuovo esame da parte degli Organi regionali competenti con implicazione di tempi lunghi sulla necessità di avere una Commissione Edilizia rinnovata e più funzionale in tempi brevi.

Il consigliere Colacci comunque accetta la osservazione del consigliere Perrella Sergio ma convinto della sua proposta chiede al Presidente che la proposta stessa venga trattata in altra seduta.

Viene sottoposta poi a votazione la proposta del consigliere Perrella Sergio di prendere atto della deliberazione di G.R. e quale effetto apportare alla Commissione Edilizia, così come formulata nella deliberazione consiliare n.30 del 5 maggio 1989, le due modifiche rispettivamente richieste dall'Assessorato all'Urbanistica e dalla 3^a Commissione consiliare della Regione Molise.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'ampia relazione del Sindaco Presidente;
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali;

ACCERTATO che l'imprecisione della Giunta Regionale nel riportare la composizione della Commissione Edilizia deve ritenersi puramente irrilevante in quanto dagli atti non risultano motivazioni che possano giustificare l'omissione di componenti o viceversa;

RILEVATO che prima della votazione si sono allontanati dalla aula i consiglieri Ferrella Carmine e Romano Carmine;

ACCERTATO e proclamato il risultato della votazione espressa per alzata di mano;

PRESENTI e votanti 15 consiglieri; voti favorevoli alla proposta 15 consiglieri;

DELIBERA


- 1) Prendere atto della deliberazione di Giunta Regionale n.1661 del 25 marzo 1990 e per l'effetto modificare il numero 11 dell'elenco dei componenti la Commissione Edilizia come segue:
 - 11) Un imprenditore edile sulla terna designata dalle Associazioni degli imprenditori;
- 2) Istituire il numero 12) nella composizione della Commissione edilizia come appresso:
 - 12) Il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- 3) Dare atto che la Commissione Edilizia Comunale di questo Comune risulta così composta:
 - 1) - Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - 2) - Assessore comunale delegato all'Urbanistica;
 - 3) - " " " ai LL.PP.;
 - 4) - Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica della U.S.L.;
 - 5) - Legale, esperto in urbanistica, eletto dal Consiglio Comunale tra una terna di nominativi designati dal relativo ordine;
 - 6) - Consigliere comunale, in rappresentanza della maggioranza, eletto dal Consiglio Comunale;
 - 7) - Consigliere comunale, in rappresentanza della minoranza, eletto dal Consiglio Comunale;
 - 8) - Ingegnere; eletto dal Consiglio comunale tra una terna di nominativi designati dall'ordine degli ingegneri;
 - 9) - Architetto, eletto dal Consiglio Comunale tra una terna di nominativi designati dall'ordine degli architetti;
 - 10) - Geometra, eletto dal Consiglio Comunale tra una terna di nominativi designati dall'ordine dei geometri;
 - 11) - Un imprenditore edile tra una terna designata dalle Associazioni degli imprenditori;
 - 12) - Il Comandante dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
- 4) Trasmettere in copia la presente deliberazione, dopo il visto favorevole della Sezione di Controllo, alla Regione Molise-Assessorato all'Urbanistica.


Letto approvato e sottoscritto.


Il Consigliere anziano

IL Presidente

IL SEGRETARIO GEN. LE


(A. Pio Romano)



(Dr. Narra Gradito)


(dr. Mario Cappello)

Publicata all'Albo Pretorio del Comune
con decorrenza 28 GIU. 1990.

Bojano li 28 GIU 1990.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Mario Cappello)



Per copia conforme all'originale


Bojano 28 GIU. 1990



Il Segretario Generale
(dr. Mario Cappello)



CITTÀ DI BOJANO

Il sottoscritto  dichiara
di aver affisso all'Albo Pretorio il Piano che
precede, dal 28-6-90 al 12-7-90
addì 13-7-90

IL MESSO COMUNALE





CITTÀ DI BOJANO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Deliberazioni del Consiglio Comunale

N. 42 del Reg.

N. 18913 di prot.

OGGETTO: L.R. 16/94 - SUB DELEGA AI COMUNI IN
MATERIA DI RILASCO N.O. AI SENSI
DELLA L. 1697/39 - NOMINA ESPERTO IN
MATERIA AMBIENTALE PAESAGGISTICA.

ADUNANZA del di 06-XII-1994

L'anno millenovecentonovanta questo il di 26
del mese di Dicembre a ore 16:00 nella sala delle Povere Montane
dal Sindaco in data 06-XII-1994 N. 18526 si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica
di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Prof. Luigi Nuvoletti

Dei Consiglieri comunali sono presenti N. _____ e assenti sebbene invitati N. _____

come segue:

- 01) Luigi
- 02) Giovanni
- 03) Vittoriano
- 04) Giuseppe
- 05) Alfonso
- 06) Elisabetta
- 07) Mario Giacomo
- 08) ~~Angelo~~ Vincenzo
- 09) Ermanno
- 10) Angela
- 11) Nicola
- 12) Antonio
- 13) Alessio
- 14) Carlo
- 15) Maria Antonietta
- 16) Giuseppe
- 17) Omero

- AMOROSA
- MAIOLFI
- BIASELLA
- SPIGA
- MAIELLI
- GIANFRANCESCO
- ROMANO
- ~~PERRELLA~~ ANATUZZIO
- PERRELLA
- BUZZO
- MALATESTA
- RUSSO
- SPIGA
- PERRELLA
- POLICELLA
- COLACCI
- NOCERA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	X
X	
	X
X	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L.R. 16 del 12.09.1994, pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 18 della Regione Molise, con la quale vengono sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni con riguardo ai beni ed alle località sottoposte al vincolo delle bellezze naturali ai sensi dell'Art. 1 e 2 della L. 29.06.1939 N. 1497 e dell'Art. 82, quinto comma, del D.P.R. 24.07.1977 N. 616, come aggiunto dall'Art. 1 del D.L. 27.06.1985 N. 312, convertito con modificazioni della L. 8.8.1985 N. 431 ed ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 01.12.1989 N. 24 con esclusione delle autorizzazioni di cui ai successivi Art. 2 e 3, comprese quelle previste dall'Art. 14 della L. 1497/1939;

Rientra in aula il Consigliere Amatuzio ~~M~~ - Presenti 14 - Assenti 3;

Preso atto che in dipendenza di quanto sopra è necessario integrare la Commissione Edilizia di un esperto in materia ambientale - paesaggistica;

Vista la nota 14788 del 26.09.1994 inviata ai Collegi ed Ordini professionali della Provincia di Campobasso con la quale viene richiesto di proporre una terna di professionisti iscritti all'Albo da almeno 5 anni;

Viste le risposte pervenute da parte dei seguenti ordini:

- 1) Periti agrari
- 2) Geologi
- 3) Ingegneri
- 4) Architetti
- 5) Geometri
- 6) Agronomi e Forestali

Richiamato l'Art. 1 del Regolamento Edilizio riguardante la composizione della Commissione Edilizia, già modificato con D.C.C. 30 del 05.05.1989 e N. 64 del 13.06.1991;

Preso atto della necessità di modificare l'Art. 1 del predetto regolamento, in conseguenza della nomina del componente esperto in materia ambientale paesaggistica;

Tenuto conto delle terne pervenute e della attuale composizione della Commissione Edilizia e della peculiarità del territorio comunale ricadente, come è noto, in zona sismica;

Unanimemente il Consiglio Comunale decide di far ricadere la scelta sulla specifica professionalità del Geologo;

Vista la terna trasmessa dall'Ordine dei Geologi della Regione Molise in data 01.1.1994 ed assunta al protocollo comunale in data 04.10.1994 al n. 14788;

Distribuite e raccolte le schede con l'ausilio di N. 3 scrutatori nominati nelle persone delle Sigg.re Buzzo Angela, Gianfrancesco Elisabetta e Policella Maria Antonietta;

Presenti 14 - Votanti 14;

Voti favorevoli Carlone Dott. Gennaro N. 12 - Bianche N. 2;

Visto l'esito della votazione per scrutinio segreto;

Vista la legge n. 142/90 (Riforma Ordinamento AA.LL.);

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 53 della citata legge da parte del Responsabile del servizio interessato e dal Segretario Generale;

D E L I B E R A

- di nominare, quale componente esperto in materia ambientale paesaggistica il Dott. Geologo Carlone Gennaro, in ottemperanza al disposto della L.R. 16 del 12.09.1994, sub delega ai Comuni in materia di rilascio N.O. ai sensi della L. 29.06.1939 N. 1497;

- di modificare l'Art. 1 del regolamento Edilizio, già modificato con D.C.C. 30 del 5.5.1989 e N. 64 del 13.06.1991, così come di seguito riportato:

- 1) Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - 2) Assessore comunale delegato all'Urbanistica; *aw*
 - 3) Assessore comunale delegato ai LL.PP; *aw*
 - 4) Responsabile Ufficio Igiene Pubblica della USL; *aw*
 - 5) Legale, esperto in urbanistica, eletto dal Consiglio Comunale tra una terna di nominativi designati dal relativo ordine; *aw*
 - 6) Consigliere comunale in rappresentanza della maggioranza eletto dal Consiglio Comunale;
 - 7) Consigliere comunale in rappresentanza della minoranza eletto dal Consiglio Comunale;
 - 8) Ingegnere eletto dal Consiglio Comunale tra una terna di nominativi designati dall'Ordine degli Ingegneri;
 - 9) Architetto eletto dal Consiglio Comunale tra una terna di nominativi designati dall'Ordine degli Architetti;
 - 10) Geometra eletto dal Consiglio Comunale tra una terna di nominativi designati dall'Ordine dei geometri;
 - 11) Un imprenditore edile tra una terna designata dalla Associazione degli Imprenditori;
 - 12) Il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - 13) Esperto in materia ambientale paesaggistica eletto dal Consiglio Comunale tra terne di Ordini Collegi professionali;
- di provvedere alla notifica del presente atto al professionista interessato.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5°. L. 8/6/90, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

(Geom. Bernardino Pini)

14.11.1994
08.12.1994

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO

06.12.1994

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09-12-94 e vi resterà sino al 23-12-94, come previsto dall'art. 47, comma 1° della legge n. 142/1990.

IL MESSO COMUNALE

9-12-94

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-12-94

IL SEGRETARIO

n. 09-12-94

Per copia conforme

09 DIC. 1994



Il Segretario Gen.le
(Dr. Antonio Trisani)

[Signature]
9389/9722

Nelle esecuzioni del 22 DIC. 1994

ESECUTIVITÀ

Non rileva vizi di legittimità

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per decorrenza dei termini di cui all'art. 26 - comma 1° della L. 8/6/90, n. 142; in data


Campobasso, li 22 DIC. 1994

per l'esame favorevole del CO.RE.CO espresso nella seduta del _____ con provv. n. _____

P. C. C.
Campobasso

IL PRESIDENTE
P. C. C. Mario Trofa

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]





CITTA DI BOJANO
Provincia di Campobasso

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 Del 29-09-2005

Oggetto: *Sostituzione degli artt. 1, 6 e 7 del vigente Regolamento Edilizio.*

L'anno **duemilacinque** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **19,23**, nella sala consiliare del Palazzo Colagrosso, in Piazza Della Vittoria, a seguito d'invito diramato dal Presidente del Consiglio in data **22.09.2005**, n° **17168** di prot. e notificato ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**, in continuazione.

Presiede la seduta la Sig.ra Daniela ALONZO, Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Roberto COLALILLO	P	Antonio D'ALESSANDRO	P
Cesare ROMANO	P	Domenico COLACCI	A
Gaetano POLICELLA	P	Daniela ALONZO	P
Antonio DI BIASE	P	Mario COLALILLO	P
Domenico SPINA	P	Silvio Massimo PERRELLA	P
Antonio C. PERRELLA	P	Pasquale TADDEO	A
Antonio SILVESTRI	P	Giancarlo MARRA	A
Isabella BECCIA	P	Antonio ROMANO	P
Mario VENDITTI	A		

Assegnati n. 17 In Carica n. 17 Presenti n. 13 Assenti n. 4.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Michele CATALDI con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA



Sono assenti **BECCIA, VENDITTI, COLACCI, TADDEO e MARRA.-**

Dopo ampia discussione, vengono approvati gli allegati emendamenti a firma dei consiglieri **POLICELLA e DI BIASE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto esposto in ordine all'argomento in trattazione;

Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 12.09.1994, n. 16 relativa alle "Subdeleghe ai Comuni in materia di rilascio nulla-osta ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 24.05.2002 con la quale è stata approvata la modifica agli artt. nn. 1 e 6 del Vigente Regolamento Edilizio;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26.03.2003 con la quale si integrava la suddetta delibera;

Visto il Testo Unico D.Leg.vo del 18.08.00, n. 267;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;

Vista la nota trasmessa dalla Prefettura di Campobasso, pervenuta in data 14.06.2005, prot. n. 10813, con la quale trasmette la circolare del Ministero dell'Interno n. 1/2005, prot. n. 15900/499/L. 142/1BIS/F del 27.04.2005, nonché copia del parere del Consiglio di Stato n. 2447/2003;

Ritenuto, pertanto, necessario riformulare l'art. 1 del regolamento edilizio, escludendo dalla Commissione Edilizia i componenti politici;

Visto il verbale della seduta della 2^a Commissione Consiliare ai LL.PP. del 22.07.2005;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 12, su n. 12 presenti e votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

a) **di sostituire l'art. 1** del Vigente Regolamento Edilizio come appresso:

ART. 1

• La Commissione Edilizia è composta da:

Presidente

1. Responsabile del Settore Urbanistica o suo sostituto;

Componenti

2. Esperto in materia Ambientale Titolare, scelto dal Sindaco tra una terna di nominativi designati dall'Ordine degli Architetti;

2.1. Esperto in materia Ambientale Supplente, scelto dal Sindaco tra una terna di nominativi designati dall'ordine dei Geologi;

3. Legale esperto in urbanistica, scelto dal Sindaco su terne di nominativi designati dall'Ordine degli Avvocati;

4. Comandante Vigili del Fuoco o suo delegato.

- La Commissione Edilizia è convocata dal Responsabile del Settore Urbanistica o suo delegato, di norma due volte al mese.
- Svolge le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia un dipendente dell'Ufficio Urbanistica di qualifica non inferiore alla categoria "C".
- La nomina dell'Esperto Ambientale titolare e supplente deve essere effettuata sulla base di apposito Curriculum attestante la specifica qualificazione. I funzionari pubblici, aventi i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 16/94, qualora operino in una struttura dell'Amministrazione Pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale, il periodo svolto in tale struttura è considerato un titolo culturale e professionale al fine della nomina ad "Esperto Ambientale".
- L'Esperto Supplente interviene e partecipa alle riunioni della Commissione Edilizia solo in sostituzione dell'Esperto Ambientale Titolare nel caso in cui vengano trattate pratiche che riguardano quest'ultimo in qualità di progettista dell'opera o di proprietario oppure nei casi di assenza giustificata.
- Ai fini della formulazione dell'Autorizzazione Paesaggistica è obbligatoria la presenza dell'Esperto Ambientale.
- In caso di parità di voto della Commissione Edilizia quello del Presidente sarà decisivo.
- Il componente della Commissione Edilizia che si assenta per più di tre sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica.
- Saranno sottoposti al parere della Commissione Edilizia solo le pratiche edilizie che per legge necessitano di parere ambientale.

b) di sostituire l'art. 6 del vigente Regolamento Edilizio come appresso:

ART. 6

- La presenza del medico delegato dalla ASL non è obbligatorio quando la pratica in esame è corredata dal parere sanitario o da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie, così come previsto dall'art. 20, comma 1°, del D.P.R. n. 380/01.

c) di sostituire l'art. 7 del vigente regolamento edilizio, come appresso:

ART. 7

Per la validità delle sedute della Commissione edilizia è sufficiente l'intervento del Presidente della Commissione e dell'esperto ambientale.

- d) di dare atto** che la presente deliberazione costituisce variante al vigente Regolamento Edilizio e conseguentemente dare mandato al Responsabile Ufficio Urbanistica di adempiere agli atti successivi.
- e) di dare atto** che non vi sono oneri aggiuntivi di spesa a carico del bilancio dell'Ente.
- f) di annullare** ogni precedente deliberazione o articolo del vigente Regolamento Edilizio che risulta in contrasto con la presente riformulazione dello stesso.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA



Sono assenti **BECCIA, VENDITTI, COLACCI, TADDEO e MARRA.-**

Dopo ampia discussione, vengono approvati gli allegati emendamenti a firma dei consiglieri **POLICELLA e DI BIASE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto esposto in ordine all'argomento in trattazione;

Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 12.09.1994, n. 16 relativa alle "Subdeleghe ai Comuni in materia di rilascio nulla-osta ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 24.05.2002 con la quale è stata approvata la modifica agli artt. nn. 1 e 6 del Vigente Regolamento Edilizio;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26.03.2003 con la quale si integrava la suddetta delibera;

Visto il Testo Unico D.Leg.vo del 18.08.00, n. 267;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;

Vista la nota trasmessa dalla Prefettura di Campobasso, pervenuta in data 14.06.2005, prot. n. 10813, con la quale trasmette la circolare del Ministero dell'Interno n. 1/2005, prot. n. 15900/499/L. 142/1BIS/F del 27.04.2005, nonché copia del parere del Consiglio di Stato n. 2447/2003;

Ritenuto, pertanto, necessario riformulare l'art. 1 del regolamento edilizio, escludendo dalla Commissione Edilizia i componenti politici;

Visto il verbale della seduta della 2^a Commissione Consiliare ai LL.PP. del 22.07.2005;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 12, su n. 12 presenti e votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

a) **di sostituire l'art. 1** del Vigente Regolamento Edilizio come appresso:

ART. 1

• La Commissione Edilizia è composta da:

Presidente

1. Responsabile del Settore Urbanistica o suo sostituto;

Componenti

2. Esperto in materia Ambientale Titolare, scelto dal Sindaco tra una terna di nominativi designati dall'Ordine degli Architetti;

2.1. Esperto in materia Ambientale Supplente, scelto dal Sindaco tra una terna di nominativi designati dall'ordine dei Geologi;

3. Legale esperto in urbanistica, scelto dal Sindaco su terna di nominativi designati dall'Ordine degli Avvocati;

4. Comandante Vigili del Fuoco o suo delegato.

- La Commissione Edilizia è convocata dal Responsabile del Settore Urbanistica o suo delegato, di norma due volte al mese.
- Svolge le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia un dipendente dell'Ufficio Urbanistica di qualifica non inferiore alla categoria "C".
- La nomina dell'Esperto Ambientale titolare e supplente deve essere effettuata sulla base di apposito Curriculum attestante la specifica qualificazione. I funzionari pubblici, aventi i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 16/94, qualora operino in una struttura dell'Amministrazione Pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale, il periodo svolto in tale struttura è considerato un titolo culturale e professionale al fine della nomina ad "Esperto Ambientale".
- L'Esperto Supplente interviene e partecipa alle riunioni della Commissione Edilizia solo in sostituzione dell'Esperto Ambientale Titolare nel caso in cui vengano trattate pratiche che riguardano quest'ultimo in qualità di progettista dell'opera o di proprietario oppure nei casi di assenza giustificata.
- Ai fini della formulazione dell'Autorizzazione Paesaggistica è obbligatoria la presenza dell'Esperto Ambientale.
- In caso di parità di voto della Commissione Edilizia quello del Presidente sarà decisivo.
- Il componente della Commissione Edilizia che si assenta per più di tre sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica.
- Saranno sottoposti al parere della Commissione Edilizia solo le pratiche edilizie che per legge necessitano di parere ambientale.

b) di sostituire l'art. 6 del vigente Regolamento Edilizio come appresso:

ART. 6

- La presenza del medico delegato dalla ASL non è obbligatorio quando la pratica in esame è corredata dal parere sanitario o da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie, così come previsto dall'art. 20, comma 1°, del D.P.R. n. 380/01.

c) di sostituire l'art. 7 del vigente regolamento edilizio, come appresso:

ART. 7

Per la validità delle sedute della Commissione edilizia è sufficiente l'intervento del Presidente della Commissione e dell'esperto ambientale.

- d) di dare atto** che la presente deliberazione costituisce variante al vigente Regolamento Edilizio e conseguentemente dare mandato al Responsabile Ufficio Urbanistica di adempiere agli atti successivi.
- e) di dare atto** che non vi sono oneri aggiuntivi di spesa a carico del bilancio dell'Ente.
- f) di annullare** ogni precedente deliberazione o articolo del vigente Regolamento Edilizio che risulta in contrasto con la presente riformulazione dello stesso.

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente
Sig.ra Daniela ALONZO



Il Segretario
Dr. Michele CATALDI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Bojano, li 16-08-05

Il Responsabile
Emilio GALUPPO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 17-10-05 e vi resterà sino al 31-10-2005

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il 17-10-05 per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- E' stata trasmessa con nota n° _____ in data _____ al Prefetto ai sensi dell'art. 135, 2 comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Sede Comunale, li 17-10-05

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele CATALDI



Per copia conforme

17 OTT. 2005

Bojano, addi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele CATALDI


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. lgs. n° 267/2000);
- poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. lgs. n° 267/2000).

Dalla Sede Comunale, li 31-10-2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele CATALDI



CITTA DI BOJANO
Provincia di Campobasso

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 Del 28-04-2010

Oggetto: *Sostituzione art. 1, 6 e 7 del vigente Regolamento Edilizio.*

L'anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16:22, nella sala consiliare del Palazzo Colagrosso, in Piazza Della Vittoria, a seguito d'invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 16.04.2010, n° 6274 di prot. e notificato ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima e Seconda convocazione in seduta Pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta il Prof. Giancarlo MARRA, Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Antonio SILVESTRI	P	Antonio D'ALESSANDRO	P
Gaetano POLICELLA	P	Giancarlo MARRA	P
Pasquale TADDEO	A	Isabella BECCIA	A
Carlo Antonio PERRELLA	P	Luigi AMOROSA	P
Gian Luca COLALILLO	P	Antonio DOGANIERI	P
Antonio DI BIASE	P	Virgilio SPINA	P
Daniela ALONZO	P	Armando ALTIERI	P
Antonio ROMANO	A	Vincenzo PIPARO	P
Angelo BERNARDO	P		

Assegnati n. 17 In Carica n. 17 Presenti n. 14 Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale Dr. Alfonso LA BANCA con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Giustifica l'assenza il consigliere **Antonio ROMANO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 12.09.1994, n. 16 relativa alle "Subdeleghe ai Comuni in materia di rilascio nulla-osta ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497";

Vista la nota della Regione Molise – Direzione Generale IV – Servizio Beni Ambientali, Statistico e Cartografico, Opere Idrauliche, pervenuta in data 21/01/2010, prot. n. 1022, con la quale comunica la fine del regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica e, pertanto, l'applicabilità della L.R. n. 16/94 ed al conseguenziale ripristino della funzione autorizzatoria in capo alla Regione;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/09/2005 con la quale veniva approvata la sostituzione degli artt. nn. 1, 6 e 7 del Vigente Regolamento Edilizio;

Visto il Testo Unico D.Leg.vo del 18.08.00, n. 267;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;

Ritenuto, pertanto, necessario riformulare l'art. 1 del regolamento edilizio;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli ed unanimi della maggioranza e con n° 4 astenuti (Antonio DOGANIERI, Virgilio SPINA, Armando ALTIERI e Vincenzo PIPARO, resi per alzata di mano.

DELIBERA

a) di sostituire l'art. 1 del Vigente Regolamento Edilizio come appresso:

ART. 1

- La Commissione Tecnica Edilizia è composta da:

Presidente

1. Responsabile del Settore Urbanistica o suo sostituto;

Componenti

2. Istruttore Tecnico;
3. Istruttore Direttivo Amministrativo, in qualità di segretaria verbalizzante;

- La Commissione Tecnica Edilizia è convocata dal Responsabile del Settore Urbanistica;
- L'autorizzazione Ambientale, in ottemperanza alle disposizioni vigenti potrà essere rilasciata dalla Regione Molise e/o dalla Commissione Tecnica Edilizia del Paesaggio all'uopo istituita dal Comune di Bojano;
- Saranno sottoposti al parere della Commissione solo le pratiche edilizie che avranno ottenuto le relative autorizzazioni ambientali;

b) di sostituire l'art. 6 del vigente Regolamento Edilizio come appresso:

ART. 6

- Le pratiche in esame dovranno essere corredate dal parere sanitario o da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie, così come previsto dall'art. 20, comma 1°, del D.P.R. n. 380/01.

c) **di sostituire** l'art. 7 del vigente regolamento edilizio, come appresso:

ART. 7

Per la validità delle sedute della Commissione Tecnica Edilizia è sufficiente la presenza del Presidente della Commissione e di un Istruttore Tecnico.

- d) **di dare atto** che la presente deliberazione costituisce variante al vigente Regolamento Edilizio e conseguentemente dare mandato al Responsabile Ufficio Urbanistica di adempiere agli atti successivi.
- e) **di dare atto** che non vi sono oneri di spesa a carico del bilancio dell'Ente.
- f) **di annullare** ogni precedente deliberazione o articolo del vigente Regolamento Edilizio che risulta in contrasto con la presente riformulazione dello stesso.



Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente
Prof. Giancarlo MARRA

Il Segretario
Dr. Alfonso LA BANCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Bojano, li 17-02-10

Il Responsabile
ROBUSTO VINCENZO ROSARIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 12 05 2010 e vi resterà sino al 27 05 2010

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il 12 05 2010 per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

E' stata trasmessa con nota n° _____ in data _____ al Prefetto ai sensi dell'art. 135, 2 comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Sede Comunale, li 12 05 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. lgs. n° 267/2000);

poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. lgs. n° 267/2000).

Dalla Sede Comunale, li 26 05 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme

Bojano, addì 12.05.2010

Il Segretario Generale
Dr. Alfonso LA BANCA